

**COMUNE DI  
(Provincia di)**

**CONVENZIONE PER L'ACCESSO TELEMATICO ALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE DA  
PARTE DEL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI**

L'anno xxxx, il giorno ..... del mese di ..... , presso la Sede del Comune di  
xxxxxx,

**tra**

1. il Comune di xxxxxx, di seguito denominato "**Comune**", qui rappresentato dal sig. xxxxxxxxxxxx, in qualità di responsabile dell'Area dei Servizi Demografici e Informatici;
- e**
2. il Comando della Stazione Carabinieri di xxxxx (xxx), qui rappresentato dal xxxx, in qualità di Comandante della Stazione, di seguito denominata "**Ente**".

**Premesso che**

1. il Comune è titolare della banca dati informatizzata denominata "Anagrafe della popolazione"
2. il Comune dispone attualmente di una piattaforma xxxx denominata "**xxxxx**", fornita e gestita da xxxxxx, Via xxxxxx, , per mezzo della quale è possibile consultare in modalità remota una replica protetta dell'Anagrafe della popolazione, di seguito denominata "**Anagrafe**";
3. per un efficace esercizio della propria attività istituzionale l'Ente ha richiesto di potere accedere autonomamente all'Anagrafe, per consultare i dati personali dei cittadini.

**Richiamate le seguenti norme**

- DPR 30 maggio 1989, n. 223 – Regolamento anagrafico, art. 37
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, articoli 43 e 59
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato "Codice Privacy", articoli 25 e 54
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - CAD Codice dell'Amministrazione Digitale, art. 50

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

Il Comune rende disponibile all'Ente l'accesso all'Anagrafe tutti i giorni senza limiti d'orario. Al di fuori dell'orario di servizio del personale comunale la banca dati dell'Anagrafe rimane a disposizione dell'Ente senza alcun obbligo di intervento, manutenzione o informazione a carico del Comune.

Il comune designa l'Ente quale Responsabile esterno del trattamento di consultazione e della stampa dei dati consultabili. È escluso ogni altro trattamento.

Il Comune ha l'esclusiva competenza di scegliere, gestire, o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca e di rappresentazione dei dati ed ha altresì la facoltà di variare la base informatica in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative ed alle innovazioni tecniche.

Per l'accesso all'Anagrafe non è dovuto alcun corrispettivo al Comune da parte dell'Ente.

L'Ente accede ai dati anagrafici e li utilizza esclusivamente per i propri compiti d'istituto.

L'Ente avrà accesso alle seguenti informazioni anagrafiche personali e di famiglia, aggiornate all'ultimo giorno lavorativo precedente la data di interrogazione, desumibili dalla consultazione delle schede individuali AP5, di famiglia AP6 e dai *file immagine del cartellino della carta d'identità*.

**Art. 2 – Modalità di accesso**

L'Ente accede all'anagrafe in modalità Web attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Comune.

Potranno accedere ai dati esclusivamente gli incaricati dall'Ente autorizzati dal Comune mediante assegnazione di credenziali di accesso personali.

Restano a carico dell'Ente i seguenti adempimenti:

1. Dotarsi dell'hardware, del software di navigazione web e del collegamento Internet necessari per accedere alla piattaforma "xxxxx";

2. Designare gli incaricati del trattamento e comunicarne le generalità al Comune, con apposito elenco.
3. Adempiere agli obblighi derivanti dal Codice Privacy ed in particolare a:
  - predisporre e mantenere aggiornato un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni del Codice Privacy, con particolare riferimento all'adozione di misure di sicurezza idonee ad evitare l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme al fine istituzionale e/o alle prescrizioni di cui alla presente convenzione.
  - Istruire gli incaricati al rispetto dei principi posti dal Codice Privacy in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, completezza, pertinenza, necessità e non eccedenza del trattamento dati, nonché a quanto disposto riguardo alla sicurezza delle operazioni di trattamento;
  - Vigilare sull'eventuale utilizzo non autorizzato delle credenziali da parte di soggetti non autorizzati;
  - comunicare al Comune le credenziali non più utilizzate per cessazione delle ragioni di ufficio degli incaricati del trattamento. In caso di mancata comunicazione, trascorsi sei mesi, senza che sia utilizzata, la credenziale di autenticazione sarà automaticamente disabilitata.

Il Comune è tenuto a:

- configurare il sistema informativo per consentire l'accesso all'Anagrafe da parte dell'Ente, assicurando l'integrità e la protezione dei dati da accessi non autorizzati;
- fornire all'Ente l'indirizzo per accedere alla piattaforma e supporto nella fase di avvio;
- rilasciare a ciascun incaricato le credenziali di autenticazione, composte da UserId e Password, entro due giorni dalla richiesta del responsabile dell'Ente;

#### **Art. 3 - Esonero da responsabilità**

Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, deriva al Comune per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.

#### **Art. 4 - Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui il Comune comunicherà per via telematica all'Ente, l'avvenuta abilitazione delle credenziali di accesso e scadrà il *data* prossimo.

In mancanza di disdetta di una delle parti, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, fatta salva la possibilità di apportarvi le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Previa comunicazione scritta, anche inviata tramite PEC, il Comune potrà in qualunque momento disabilitare il servizio, se ciò sia dettato dall'interesse di tutelare il Comune e/o ciò sia dovuto a ragioni di opportunità per un utilizzo errato del sistema o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 5 - Norme finali**

Per tutti gli aspetti organizzativi, informatici ed operativi che derivano dalla presente convenzione l'Ente dovrà fare riferimento esclusivamente al responsabile di Posizione Organizzativa dei Servizi demografici.

Non sono previste spese contrattuali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Le norme della presente convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme e regolamenti statali, regionali o comunali. In tali casi, si applica direttamente la normativa sopraordinata.

La presente convenzione, redatta in due copie originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Per il Comune di  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per la Stazione Carabinieri di  
IL COMANDANTE